



Data di pubblicazione: 04/02/2019

Nome allegato: *Informazioni complementari I.pdf*

CIG: 7729437531 (LOTTO 1); 7729444AF6 (LOTTO 2);

Nome procedura: *Appalto Specifico "Servizi di pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e relativi servizi accessori per gli immobili INPS della Puglia" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione.*



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione regionale Inps Puglia

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - I

AI SENSI DELL'ART. 74, COMMA 4, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50

**Procedura da svolgersi mediante il Sistema dinamico di acquisizione della
Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 55 del
D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento del "Servizio di pulizia, igiene ambientale e
servizi connessi di ausiliario" degli immobili della Direzione regionale Puglia
dell'INPS**

1) Quesito

Buon pomeriggio, con la presente si chiede copia degli allegati 'dettaglio quantità immobili e quantità 'non firmato digitalmente. Distinti saluti

Risposta:

La documentazione ufficiale della presente procedura, sia firmata digitalmente che non firmata digitalmente, è reperibile sul sito del committente, www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione – Gare – Bandi di Gara – In corso".

2) Quesito

1. Con riferimento all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (dove l'incidenza della manodopera è inferiore al 50% del valore), si chiede conferma che, essendo il valore economico di tale servizio inferiore alla soglia del 2% rispetto a valore complessivo dell'appalto, possa trovare applicazione l'art.105, co.2 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. (sub-affidamento) e che dunque, non sia necessario ricorrere all'istituto del subappalto.

2. Nel caso in cui sia possibile sub-affidare il servizio di raccolta, trasporto ed il trattamento dei rifiuti speciali prodotti dall'Istituto, vi chiediamo se ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, è indispensabile che l'impresa partecipante sia iscritta all'Albo Gestori Ambientali per le trattamenti dei rifiuti individuati dai codici CER da voi indicati, fermo restando che l'impresa sub affidataria sia in possesso dell'iscrizione a tali categorie, e che non partecipi alla procedura di selezione in questione.

Risposta:

1. L'attività di smaltimento dei rifiuti speciali può essere oggetto di subaffidamento e non di subappalto, ai sensi dell'art.105 c.2. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Si rinvia a quanto espressamente indicato al punto 5 del Capitolato d'Oneri (Pagg.18-19), che si riporta: *"Si precisa che ai fini dell'esecuzione, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, il fornitore dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006 alle seguenti categorie:*

- *Categoria 1 – Sottocategoria D1 (Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale)*
- *Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)*
- *Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)*

Il predetto requisito non è, pertanto, richiesto ai fini della partecipazione ma dell'esecuzione, come anche si rileva dall'ultimo cpv del punto 5 dove viene precisato che *"nel caso in cui il fornitore sia privo della predetta iscrizione , dovrà subappaltare [nel nostro caso anche subaffidare], nei limiti consentiti dalla documentazione di gara e dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le predette attività ad operatori economici che siano in possesso di tali iscrizioni "*. Si riporta al proposito quanto indicato nell'allegato 2 al Capitolato d'oneri, punto 8.3 (pag.30): *"Le attività in oggetto devono essere eseguite da soggetto in possesso (i) dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n.*

152/2006, per tutte le categorie necessarie, nonché (ii) di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia".

3) Quesito

Buonasera, con riferimento all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali (dove l'incidenza della manodopera è inferiore al 50% del valore), si chiede conferma che, essendo il valore economico di tale servizio inferiore alla soglia del 2% rispetto a valore complessivo dell'appalto, possa trovare applicazione l'art.105, co.2 del D.lgs. 50/2006 e s.m.i. (sub affidamento) e che dunque, non sia necessario ricorrere all'istituto del subappalto. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti

Risposta:

Si rimanda alla risposta al quesito n.2

4) Quesito

Buonasera, si richiede il seguente chiarimento in merito alla compilazione dell'F23. Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, pertanto è possibile avere una specifica indicazione dei campi da compilare (campo 5 - 6 - 11).

Risposta:

Per quanto riguarda il campo 5 – dati anagrafici del versante, si rimanda alle istruzioni per la compilazione del Modello F23 pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate dove si legge "**Campo 4 e Campo 5:** i dati anagrafici devono essere riportati secondo le indicazioni della seguente tabella; il campo 4 deve essere sempre obbligatoriamente compilato e il versante deve, altresì, firmare il modello." Il campo 5 è quindi facoltativo.

Per quanto riguarda il campo 6 il codice ufficio relativo all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Bari è TUE.

Per quanto riguarda il sub-codice, nel Capitolato d'Oneri non è stato indicato alcun sub codice specifico per cui non va compilato. Qualora la mancata valorizzazione del campo non consenta la prosecuzione del pagamento potrà essere inserito un qualsiasi sub codice composto da due cifre, per esempio "AP" acronimo di "Appalto Pulizie".

Per quanto riguarda il campo 11, il codice tributo è 456T.

5) Quesito

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se con riferimento all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, essendo il valore economico di tale servizio inferiore alla soglia del 2% rispetto a valore dell'appalto, nel caso in cui un operatore economico sia privo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le relative attività, basterà indicare in sede di gara

il ricorso al sub-affidamento del citato servizio e solo in caso di aggiudicazione il soggetto a cui verrà affidato tale servizio. Distinti saluti

Risposta:

Si rimanda alla risposta al quesito n.2; nello specifico, si riporta quanto previsto dal comma 2 dell'art.105 in relazione ai sub-affidamenti "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati". Lì dove non si tratti di subappalto, non trova applicazione il comma 6 dell'art.105.